



Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001

Parte Generale



**Ziehl Abegg Italia S.r.l.
2024**

1. PREMESSE

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- “*Area a rischio di reato*”: l’area o la funzione aziendale di Ziehl-Abegg Italia S.r.l. responsabile della gestione dell’Attività a rischio di reato.
- “*Attività a rischio di reato*”: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti, che possono costituire occasione o strumento di realizzazione dei reati/illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001.
- “*CCNL*”: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti di Ziehl-Abegg Italia S.r.l., nel caso specifico, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento
- “*CCNL Dirigenti*”: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai Dirigenti di Ziehl-Abegg Italia S.r.l. nel caso specifico il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti del settore di riferimento.
- “*Codice Etico*”: il documento approvato dai vertici di Ziehl-Abegg Italia S.r.l. quale esplicazione della politica societaria, che contiene i principi etici di comportamento - ovvero, le raccomandazioni, gli obblighi e/o i divieti - cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- “*Decreto 231*” o “*Decreto*”: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e le sue successive modificazioni e/o integrazioni.
- “*Destinatari*”: membri degli Organi Sociali, Dipendenti, Personale, Personale Apicale, Personale sottoposto ad altrui direzione, mandatari, procuratori, consulenti, collaboratori esterni, intermediari, *outsourcer* e *partner* commerciali.
- “*Dipendenti*”: tutte le persone fisiche che intrattengono con Ziehl-Abegg Italia S.r.l. un rapporto di lavoro subordinato ai sensi del codice civile.
- “*Incaricato di pubblico servizio*”: colui che presta attività di pubblico servizio, ma non dotato dei poteri del pubblico ufficiale, ovvero che, pur agendo nell’ambito di

un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercita i poteri tipici di questa e non svolge semplici mansioni d'ordine né presta opera semplicemente materiale. A titolo meramente esemplificativo, rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio i seguenti soggetti: esattori dell'Enel, incaricati della lettura dei contatori di gas, energia elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello Stato, guardie giurate che conducono furgoni portavalori.

- *“Istituzioni Pubbliche”*: sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo le amministrazioni dello Stato (compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative), le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle comunità europee, dai funzionari e dagli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee.
- *“Linee Guida”*: le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, pubblicate da Confindustria, che sono state considerate ai fini della predisposizione ed adozione del Modello.
- *“Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001” o “Modello”*: il modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli Organi Sociali idoneo a prevenire i Reati e, pertanto, adottato da Ziehl-Abegg Italia S.r.l., ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati stessi da parte del Personale Apicale o del Personale sottoposto ad altrui direzione.

- *“Organi Sociali”*: L’ Organo Amministrativo in senso stretto e gli Organi di Controllo di Ziehl-Abegg Italia S.r.l., in funzione del senso della frase di riferimento.
- *“Organismo di Vigilanza”* od *“O.d.V.”*: l’organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sull’efficacia ed effettività del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.
- *“PA”*: la Pubblica Amministrazione. Rientrano nel concetto di Pubblica Amministrazione le Istituzioni Pubbliche, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di pubblico servizio.
- *“Personale”*: tutte le persone fisiche che intrattengono con Ziehl-Abegg Italia S.r.l. un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli *“stagisti”* ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte di Ziehl-Abegg Italia S.r.l.
- *“Personale Apicale”*: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Ziehl-Abegg Italia S.r.l. o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, i membri del Organo Amministrativo, il suo presidente, l’amministratore delegato, i membri del comitato esecutivo, il direttore generale, gli institori, i procuratori.
- *“Personale sottoposto ad altrui direzione”*: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale.
- *“Protocollo”*: la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello per governare i profili di rischio di realizzazione di uno o più Reati di cui al Decreto.
- *“Pubblico Ufficiale”*: ai sensi dell’art. 357 del codice penale, sono *“coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi*

per mezzo di poteri autoritativi¹ o certificativi². Rientrano nella predetta categoria, tra gli altri, i funzionari bancari nell'espletamento dei compiti di gestione dei pubblici interessi valutari, affidati in esercizio dalla Banca d'Italia alla Società di credito cui il soggetto dipende, gli ufficiali giudiziari, i consulenti tecnici del giudice, i notai, gli esattori di aziende municipalizzate, le guardie giurate, i dipendenti comunali, i dipendenti INPS, etc.

- *“Reati” o il “Reato”*: l'insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal Decreto, per come eventualmente modificato e/o integrato in futuro.
- *“Sistema Disciplinare”*: l'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello.
- *“Società” o “Ente”*: Ziehl-Abegg Italia S.r.l.
- *“Statuto dei Lavoratori”*: la Legge 20 maggio 1970, n. 300, recante le *“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970, e successive modificazioni ed integrazioni.

¹ Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione, ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

² Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, indipendentemente dal grado.

2. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

2.1. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*», ha dato parziale attuazione alla legge delega 29 settembre 2000, n. 300, introducendo nell'ordinamento italiano il sistema della responsabilità amministrativa degli enti, così facendo crollare il duraturo dogma per cui “*societas delinquere non potest*”.

Con il D.Lgs. n. 231/2001 (d'ora in poi anche “il Decreto”) l'Italia ha adempiuto a precisi impegni adottati in sede internazionale (Convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali), disponendo la previsione di una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel cui contesto vengano commessi illeciti penali.

L'istituzione di siffatta responsabilità rinviene la propria *ratio* nella considerazione che, frequentemente, le condotte illecite commesse all'interno degli enti, lungi dal conseguire a un'iniziativa del singolo, corrispondano alla più generale politica aziendale, originando dalle stesse, precise e causalmente orientate, decisioni dei vertici dell'ente medesimo.

Il D.Lgs. n. 231/2001, anche alla luce del dibattito sorto in seno alla dottrina penalistica italiana in relazione alla natura della responsabilità degli enti (amministrativa, penale o *tertium genus*), ha espressamente qualificato tale responsabilità come “amministrativa” e le sanzioni previste a fronte della sua integrazione come “amministrative”.

A ben vedere, tuttavia, a dispetto della formale intitolazione del Decreto e delle sanzioni previste a carico dell'ente, la disciplina segnala forti collegamenti con il diritto penale: anzitutto, la responsabilità dell'ente, così come delineata, segue alla commissione di un reato da parte della persona fisica a vario titolo legata all'ente; in secondo luogo, l'accertamento della responsabilità è demandato all'Autorità Giudiziaria penale, sulla base di una imputazione formulata dalla Procura della Repubblica, secondo un procedimento vincolato al rispetto delle garanzie e forme proprie del processo penale; ancora, il sistema sanzionatorio può risultare gravemente afflittivo nei confronti dell'ente responsabile, prevedendo un articolato apparato di misure che vanno dalle più blande sanzioni pecuniarie fino alle più severe misure interdittive, compresa la sanzione “capitale” dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; infine, quale ulteriore segnale della natura penale-amministrativa della responsabilità prevista dal D.Lgs. n. 231/2001,

³ Sul punto, cfr. Cass. S.U., 24 aprile – 18 settembre 2014, n. 38343, CED 261112.

la legge richiede l'accertamento di requisiti *sia oggettivi sia soggettivi*, sulla base dei quali muovere all'ente un autentico *rimprovero*, per aver male organizzato lo svolgimento delle attività e, quindi, consentito o agevolato la commissione di reati nel contesto aziendale.

2.2. I presupposti oggettivi della responsabilità dell'ente - il c.d. catalogo dei reati presupposto

I presupposti oggettivi per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 231/2001 sono:

- la consumazione di un **reato** tra quelli espressamente previsti nel Decreto;
- che il reato sia stato commesso **nell'interesse** o a **vantaggio** dell'ente;
- che il reato sia stato commesso da parte di **soggetti qualificati**, a vario titolo legati all'ente.

Anzitutto, i reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa dell'ente sono tassativamente indicati nel D.Lgs. n. 231/2001, la cui gamma si è ampliata nel corso del tempo.

Di seguito le principali categorie concettuali in cui si collocano le fattispecie di reato c.d. "presupposto" (si precisa, al riguardo, che si elenca il "catalogo" dei reati presupposto, non già le singole aree di rischio pertinenti a Ziehl Abegg Italia S.r.l, sulle quali si tornerà in seguito):

- i. **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)
 - Peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p., in riferimento agli artt. 318, 319 e 319 *ter* c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione Europea e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 *ter* c.p.);
- Frode in agricoltura (art. 2 L. 898/1986).

ii. **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati** (art. 24 *bis* D.Lgs. 231/2001)

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies*);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

iii. **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24 *ter* D.Lgs. 231/2001)

- Associazione per delinquere (art. 416, comma 6 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990);

iv. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* D.Lgs. 231/2001);

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 *ter* c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.)

v. **Delitti contro l'Industria e il Commercio** (art. 25 *bis*.1 D.Lgs. 231/2001)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)

vi. **Reati societari** (art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001);

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c. 3 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, D. Lgs n. 19 del 2 marzo 2023)

vii. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
(art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001);

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 *quater*.1);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinqües* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinqües*.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinqües*.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (280 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289 *ter* c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordi (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento di installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 1 e 2)

viii. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 D.Lgs. 231/01);

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.);

ix. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqüies* D.Lgs. 231/01);

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.)

- Pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 *bis* c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.);
- Tortura (art. 613 *bis* c.p.);
- Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613 *ter* c.p.);

x. **Abusi di mercato** (art. 25-*sexies* D.Lgs. 231/2001);

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187 *bis* TUF);
- Manipolazione del mercato (artt. 185 e 187 *ter* TUF);

xi. **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001);

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);

xii. **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio** (art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001);

- Ricettazione (art. 648 c.p.);

- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.);

xiii. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1 D.Lgs. 231/2001)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 c.p.)

xiv. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*nonies* D.Lgs. 231/2001);

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a-*bis*), legge n. 633 del 1941)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, legge n. 633 del 1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis*, comma 1, legge n. 633 del 1941)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis*, comma 2, legge n. 633 del 1941)

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o noleggio di dischi etc. (art. 171 *ter*, legge n. 633 del 1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies*, legge n. 633 del 1941);
- Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica (art. 171 *octies*, legge n. 633 del 1941);

xv. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* D.Lgs. 231/2001);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

xvi. Reati ambientali (art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001)

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.)
- Delitti associativi - circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.)
- Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (artt. 1, 2, 3 *bis* e 6, Legge n. 150 del 1992)
- Scarichi di acque reflue – Sanzioni penali (art. 137, D. Lgs. n. 152/2006)

- Abbandono di rifiuti (art. 255, D. Lgs. n. 152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D. Lgs. n. 152/2006)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D. Lgs. n. 152/2006)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. n. 152/2006)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D. Lgs. n. 152/2006)
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, D. Lgs. n. 202/2007)
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, D. Lgs. n. 202/2007)
- Violazione delle disposizioni sulla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3)

xvii. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/2001);

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 D. Lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12 *bis*, D. Lgs. n. 286/1998);
- Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12 *bis*, D. Lgs. n. 286/1998)

xviii. Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* D.Lgs. 231/2001);

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.);

xix. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. 231/2001);

- Frode in competizioni sportive (art. 1, Legge n. 401 del 1989);
- Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 1, Legge n. 401 del 1989);

xx. Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies* D.Lgs. 231/2001);

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000);

Se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad Euro 10.000.000,00 sono altresì punibili a carico dell'ente i seguenti reati tributari:

- Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 *quater*, D. Lgs. n. 74/2000);

xxi. Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* D.Lgs. 231/2001);

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *bis*, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *ter*, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater*, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);

- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);

xxii. Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* D.Lgs. 231/2001)

- Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *nonies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.);

xxiii. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* D.Lgs. 231/2001)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.)

xxiv. Reati transnazionali [*Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale*] (Legge n. 146 del 2006)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. n. 286/1998)

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);

Per completezza, come anzi premesso, va ricordato che il Decreto inizialmente prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25 e solo per effetto di ulteriori provvedimenti normativi, l'elenco dei reati-presupposto è stato, in verità in modo non omogeneo, e secondo logiche non del tutto coerenti, ampliato, introducendo agli articoli successivi le fattispecie di cui si è detto.

In ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2001, le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della Società sono soltanto quelle espressamente indicate dal legislatore: si tratta, dunque, di fattispecie tassative.

La responsabilità dell'ente si estende anche ai reati consumati all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001. Con la Legge 16 marzo 2006, n. 146 («*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*») i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti collettivi in genere sono stati dunque estesi ai “reati transnazionali”.

Proseguendo sul tema dei presupposti oggettivi, occorre che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Nello specifico, il reato si considera commesso nell'interesse dell'ente, ogniqualvolta la condotta illecita posta in essere comporti un beneficio alla Società; del pari, la medesima responsabilità è ascrivibile alla Società ogniqualvolta la stessa tragga dalla condotta illecita un qualche vantaggio (economico o non) di tipo indiretto, pur avendo l'autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio alla Società. Al contrario, il vantaggio esclusivo dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità dell'ente, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'ente al fatto di reato.

Per quanto attiene, infine, i soggetti responsabili della commissione del reato-presupposto, l'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001, distingue due ipotesi e prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

- a) «**da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso**», i c.d. soggetti apicali;
- b) «**da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)**», i c.d. soggetti sottoposti.

Occorre sin d'ora precisare che, a seconda che il reato sia commesso dai c.d. soggetti apicali o sottoposti, variano i criteri per l'attribuzione della responsabilità dell'ente; su tale punto, concettualmente rilevante, si tornerà più ampiamente infra, nella sezione dedicata ai c.d. reati colposi in materia di infortuni sul lavoro.

2.3. La colpa di organizzazione

Come ricordato, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti, che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone, altresì, l'accertamento della sussistenza di un requisito soggettivo, e precisamente della *colpevolezza* dell'ente, sulla base di requisiti soggettivi che, di fatto, esprimono una sorta di *colpa di organizzazione*, intesa come mancata o inefficace adozione e attuazione di regole per prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 nello svolgimento dell'attività d'impresa.

Sul punto, gli artt. 6 e 7 del Decreto descrivono differenti regimi probatori per l'accertamento della responsabilità amministrativa, ma prevedono, in ogni caso, l'esclusione dalla responsabilità qualora la Società si sia dotata di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione, di gestione e controllo, idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi: a tal fine, l'adeguata organizzazione delle attività, un corretto sistema di flussi informativi e di protocolli operativi, nonché la presenza fattiva dell'Organismo di Vigilanza rappresentano i principali strumenti in grado di escludere la "colpa" dell'ente e, conseguentemente, l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

In particolare, nel caso in cui il reato sia stato commesso dai soggetti c.d. apicali, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, e di curare il loro aggiornamento, è stato affidato a un organismo ad hoc istituito all'interno dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il fatto di reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti non apicali ma c.d. sottoposti, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; in ogni caso, tale inosservanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2.4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, precipuamente calibrato sui rischi specifici cui è esposta la Società, volto ad impedire la commissione di determinati illeciti, attraverso la fissazione di regole di condotta, la condivisione delle informazioni rilevanti ed il controllo interno, costituiscono il principale presidio per la prevenzione dei rischi e, al contempo, la misura della diligenza all'uopo richiesta dal legislatore ai fini dell'esclusione della responsabilità.

Si badi, tuttavia, che la mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non è in sé e per sé elemento sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo, inoltre, necessario che il Modello sia anche **efficace** ed **effettivo**.

Sul piano dell'efficacia, infatti, l'art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 231/2001, stabilisce che il Modello adottato debba soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le specifiche attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta “**mappatura**” delle attività a rischio);
- b) prevedere **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare le precipue modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati presupposto;
- d) prevedere puntuali obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

L'effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7, co. 4, richiede:

- e) la verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso qualora vengano rilevate significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività ovvero quando siano inseriti nuovi illeciti nel catalogo dei reati presupposto (aggiornamento del Modello);
- f) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure preventive specificamente indicate nel Modello.

3. DESCRIZIONE DELLE AREE A RISCHIO

Ziehl Abegg Italia S.r.l., come precedentemente esposto, benchè l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non sia obbligatoria, in considerazione della propria attività istituzionale, onde far fronte ai rischi di commissione di reati che, anche pur solo astrattamente, potrebbero essere posti in essere dai propri apicali o dai soggetti sottoposti agli obblighi di vigilanza dei primi, si è già, da tempo, dotata di Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il quale, con cadenza periodica è stato fatto oggetto degli opportuni aggiornamenti.

In tale linea, alla luce della evoluzione del quadro normativo e delle modiche intervenute medio - tempore sul fronte normativo - giurisprudenziale, si è reso necessario procedere all'adeguamento ed implementazione del Modello stesso.

Ciò in quanto solo l'efficace attuazione ed aggiornamento del Modello possono consentire, da un lato, la razionalizzazione e il miglioramento delle procedure di verifica e controllo già poste in essere dalla Società, e, dall'altro, far beneficiare, ove se ne rappresentasse la necessità, e ne ricorressero i presupposti, dell'esimente prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, nell'eventualità della commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto, e, al contempo, ridurre il rischio di commissione dei reati, conformemente alle finalità preventive perseguite dall'intera disciplina.

A tal fine, sono state individuate talune specifiche aree a rischio all'interno dell'attività sociale, nell'ambito delle quali è possibile ipotizzare la potenziale commissione dei reati da parte dei soggetti operanti nella Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa; tale individuazione è stata svolta attraverso l'esame della documentazione della Società e dei presidi di sicurezza e cautele preventive poste in essere dalla medesima, allo scopo di verificare ulteriori situazioni di rischio e le relative cause.

Ebbene, a seguito della puntuale analisi del contesto aziendale è emerso che **le attività a rischio, allo stato, riguardano:**

- a) i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) i reati societari e il reato di corruzione tra privati;
- c) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio;
- d) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- e) reati commessi in via informatica, pur se in via residuale funzionali a consumare altri reati presupposto (es: reati contro la Pubblica Amministrazione, a mero titolo di esempio i reati ambientali);
- f) i reati commessi in violazione della normativa sulla tutela ambientale;

- g) i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, anche aventi rilievo in ambito comunitario, ovvero legati a fattori compensativi;**
- h) i reati in materia di contrabbando, dovendosi in detta fattispecie intendere ogni possibile violazione della normativa applicabile in materia di corretta esazione dei diritti di confine per ciò che attiene beni /e o forniture di servizi in ambito extra comunitario.**

E' doveroso precisare come, tuttavia, detto elenco di attività non debba considerarsi definitivo in quanto è compito dell'Organismo di Vigilanza individuare, di volta in volta – con riferimento alle evoluzioni normative – le attività da ricomprendersi nell'insieme delle fattispecie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, adoperandosi, inoltre, affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

Occorre, pertanto, un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire, tramite:

- un Codice Etico⁴, che stabilisce i principi cui l'operatività della Società si ispira;
- un Modello di Organizzazione e Gestione finalizzato a prevenire i reati contemplati dal Decreto e fondato su procedure formalizzate volte a disciplinare le modalità operative nei settori “sensibili” e su un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che garantisca una rappresentazione del processo di formazione ed attuazione delle decisioni chiara e trasparente;
- l'istituzione di un OdV con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

3.1 Struttura del Modello: Parte Generale e Protocolli.

Al momento della sua introduzione il presente Modello risulta composto da una Parte Generale e una Parte Speciale composta da due sezioni, una delle quali relativa ai Protocolli operativi in relazione alle aree di rischio tipico, e la seconda disciplinante la tematica della nomina del difensore dell'ente nella ipotesi in cui quest'ultimo sia

⁴ Tra i principali e più generali protocolli preventivi, la Società si è dotata di un Codice i cui principi sono resi effettivi attraverso l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, integrandosi con esso.

Il Codice Etico è un documento che contiene una serie di principi di “deontologia aziendale”, che Ziehl-Abegg Italia S.r.l. riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza a tutto il Personale e a tutti coloro che, anche all'esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali.

In particolare, il Codice Etico di Ziehl-Abegg Italia è espressione anche della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro e indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda in tale ambito.

Ziehl-Abegg Italia é impegnata ad un'effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività d'impresa si svolga nel rispetto dei principi etici dettati dal Codice Etico.

Il Codice Etico è sottoposto periodicamente a verifica, aggiornamento ed eventuale ampliamento sia con riferimento alle novità legislative sia per effetto delle vicende modificative dell'operatività della Società e/o della sua organizzazione interna.

indagato per reati rilevanti ex D.lgs. n. 231/2001 unitamente al proprio legale rappresentante.

Nello specifico, il Modello è costituito da:

- a. **“Parte Generale”**, contiene i principi del Modello;
- b. **“Parte Speciale”**, Prima sezione, composta da:
 - **“Protocollo A”** dedicato alla prevenzione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 24, 25 del Decreto (rubricati, rispettivamente, *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico”* e *“Concussione e corruzione”*).
Il Modello contempla, altresì, dei Protocolli di condotta allegati al **“Protocollo 1”**, finalizzati a prescrivere principi e direttive di comportamento inerenti le aree operative considerate *‘sensibili’* ovvero le divisioni **“Amministrazione”** e **“Commerciale”**;
 - **“Protocollo B”** è relativo alla prevenzione dei *“reati societari”*, di cui all’art. 25 ter del Decreto e reca un’appendice relativa alle procedure da eseguirsi al fine di fornire una corretta e veritiera rappresentazione dell’assetto societario;
 - **“Protocollo C”** tratta la prevenzione dei reati commessi in violazione della normativa antiriciclaggio (Legge n. 191 del 1978, D.lgs. n. 231/1997 e successive modifiche ed integrazioni), con riferimento all’art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001. Si inserisce, inoltre, nel presente Protocollo il reato di *autoriciclaggio* previsto dall’art. 648 ter¹ del codice penale ed introdotto nel catalogo dei reati presupposto in materia di responsabilità giuridica dell’ente. Parimenti, nel medesimo protocollo, vengono previste specifiche discipline in materia di prodotti c.d. *“Dual Use”*, da coordinarsi con l’ulteriore protocollo H, relativo ai reati in materia di contrabbando.
Vengono, così, stabiliti – anche in tale ambito – gli obblighi di comportamento specifici a cui deve attenersi Ziehl-Abegg per prevenire la commissione di tali ipotesi delittuose, ovvero essere esonerata dalla relativa responsabilità ai sensi dell’art. 6 ex D.Lgs. 231/2001.
 - **“Protocollo D”** riguarda, invece, la prevenzione dei reati riconducibili agli infortuni sul lavoro di cui all’art. 25 septies del Decreto;
 - **“Protocollo E”** concerne la prevenzione dei reati informatici e trattamento illecito di dati di cui all’art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001;
 - **“Protocollo F”**, tratta la tematica relativa alla prevenzione dei reati di matrice *“ambientale”* (di cui al D.lgs. 152/2006, c.d. *“Testo Unico sull’Ambiente”*), di recente introduzione.

- **“Protocollo G”**, tratta la tematica relativa alla prevenzione dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (di cui al D.lgs. 74/2000), di recente introduzione.
 - **“Protocollo H”**, tratta la tematica relativa alla prevenzione dei reati in materia di contrabbando, dovendosi intendere, con detta fattispecie di carattere generica, l'intero corpo normativo relativo alla corretta esazione e corresponsione delle somme dovute a titolo di dazi doganali, ovvero comunicazioni da inviare agli organi competenti, anche in relazione alla possibilità di utilizzo duale (Dual Use) di determinati beni.
- c. **parte speciale, II Sezione**, dedicata alla previsione, in coerenza con gli arresti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, delle modalità di nomina del difensore dell'ente in caso di concomitante procedimento penale investente la figura dell'ente medesimo e la figura del proprio legale rappresentante, e ciò al fine di pregiudicare la possibilità, anche solo potenziale, di nomina del difensore da parte del legale rappresentante medesimo, dell'ente in conflitto di interesse.

4. DESCRIZIONE DELLE MACRO-CATEGORIE FATTISPECIE RILEVANTI

Nei paragrafi che seguono si descriveranno le macrocategorie ricomprendenti le fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. n. 231/2001, o comunque ricondotte al suo ambito di applicazione, da considerarsi potenzialmente rilevanti in relazione all'oggetto dell'attività svolta da Ziehl Abegg Italia S.r.l.; nella Parte Speciale, in particolare, all'interno delle categorie sotto elencate, verranno individuate le singole fattispecie di reato astrattamente riconducibili, in termini di rischio, alla Società.

In particolare, ai fini della predisposizione del presente Modello, ed in ragione delle attività prevalentemente poste in essere dalla Società, come esposto al paragrafo che precede, sono state prese in considerazione, a seguito di specifiche attività di analisi dei rischi, le seguenti categorie di reati:

- a) i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) i reati societari e il reato di corruzione tra privati;
- c) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio;
- d) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- e) I reati informatici, nei limiti di quanto precisato nel paragrafo precedente.
- f) i reati ambientali;
- g) i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- h) I reati di contrabbando.

Non si ritengono, invece, concretamente a rischio di consumazione le categoria di reati relativi ai delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* D.Lgs. n. 231/2001), ai reati di falso nummario (art. 25 *bis*), ai delitti di con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*), al delitto di pratiche di mutilazione genitale femminile (art. 25 *quater*.1), ai delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*), ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 *sexies*), ai reati in violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*) ed il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 *decies*), ovvero al reato di truffa volto al conseguimento di erogazioni da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nonché i reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi

d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*), atteso che i medesimi, a seguito di un'analisi delle attività a rischio, sono stati giudicati solo astrattamente (e taluni nemmeno in via astratta) ipotizzabili nel contesto di Ziehl Abegg Italia S.r.l.

a) I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001)

Il catalogo dei reati contro la Pubblica Amministrazione è stato recentemente (con Legge 9 ottobre 2023, n. 137) aggiornato, dopo aver già tenuto conto delle importanti modifiche introdotte dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 («*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*», c.d. Legge Severino), e dalla successiva L. 9 gennaio 2019 n. 3 («*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*», c.d. Legge Spazzacorrotti).

Di seguito quanto attualmente previsto nelle disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 D.lgs. n. 231/2001 (macrocategorie reati contro la PA), demandandosi alla Parte Speciale la compiuta individuazione dei reati, presenti all'interno di detta categoria, rilevanti per la Società.

➤ *Peculato (art. 314, comma 1 c.p.)*

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri.

Tale reato assume rilevanza ai fini della responsabilità dell'ente prevista dal D. Lgs. 231/2001 solamente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Tale reato assume rilevanza ai fini della responsabilità dell'ente prevista dal D. Lgs. 231/2001 solamente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

➤ *Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o altri enti pubblici o dell'Unione Europea per opere o attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute

per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non siano stati destinati, entro il termine previsto, alle finalità per cui erano stati erogati.

➤ *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti, purché superiori ad Euro 3.999,96.

➤ *Concussione (art. 317 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi l'adempimento di prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

➤ *Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)*

La prima ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri.

La seconda ipotesi si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato atti del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto sia il corruttore. Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), sempre che, in quest'ultimo caso, l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.

➤ *Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, un esponente aziendale corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

➤ *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità (salvo che il fatto costituisca più grave reato).

Anche la presente fattispecie di reato è a concorso necessario, essendo puniti sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia (pur più lievemente) il privato che viene indotto all'indebita dazione o promessa.

➤ *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona incaricata di un pubblico servizio commette i reati precedentemente descritti agli art. 318 e 319 del c.p.

➤ *Pene per il corruttore (art. 321 c.p., in riferimento agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p.)*

Tale norma prevede che le pene stabilite agli articoli 318, 319 bis, 319 ter 320 c.p. in relazione alle ipotesi di reato di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

➤ *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

➤ *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato prevede che si configurano i reati di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma anche quando sono commessi da:

1) membri della Commissione dell'Unione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione europea;

2) funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti dell'Unione europea;

3) persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione europea;

4) membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione europea;

5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) giudici, procuratori, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e giudici e funzionari delle corti internazionali.

I reati di cui agli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma c.p., si configurano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- ai soggetti sopra indicati;

- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

➤ *Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)*

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, commette reato di abuso di ufficio il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Tale reato assume rilevanza ai fini della responsabilità dell'ente prevista dal D. Lgs. 231/2001 solamente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

➤ *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

➤ *Turbata liberta degli incanti (art. 353 c.p.) e Turbata liberta di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)*

Chiunque con violenza o minaccia o con doni o promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103 a € 1032.

Se il colpevole è la persona preposta dalla Legge o dalla Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da € 516 a € 2065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà.

La seconda fattispecie, invece, punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

➤ *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)*

Tale ipotesi di reato ricorre laddove siano commesse frodi nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento di altri obblighi contrattuali nascenti da contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

In proposito, si rammenta che, agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- a) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- b) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

➤ *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea) procurando un ingiusto profitto. Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

➤ *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

➤ *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, fosse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

➤ *Frode in agricoltura (art. 2 L. 898/1986)*

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640 bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a € 5.000 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle

somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministratore che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute degli articoli 240 bis e 322 ter del codice penale, in quanto compatibili.

b) I reati societari e la corruzione fra privati (art. 25 *ter* D.Lgs. n. 231/2001)

Di seguito quanto attualmente previsto nelle disposizioni di cui agli artt. 25 *ter* n. 231/2001 (macrocategorie reati societari), demandandosi alla Parte Speciale la compiuta individuazione dei reati, presenti all'interno di detta categoria, rilevanti per la Società.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): “Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Siamo, in questo caso, al cospetto di una fattispecie di pericolo costruita come un delitto doloso, caratterizzato dal fine di conseguire, in capo al soggetto agente, un profitto ingiusto mediante la consapevole rappresentazione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, e comunque previste dalla legge fatti *materiali* non rispondenti al vero.

E' opportuno precisare che la responsabilità si estende anche nell'ipotesi in cui “*le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi*”.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.): “Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono

di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c.): “Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis”.

False comunicazioni delle società quotate (art. 2622 c.c.): “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.): “Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Trattasi di reato proprio, potendo essere commesso solamente dagli amministratori.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): “Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.): “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Tale reato, pertanto, punisce gli amministratori che sottraggono parte del capitale sociale alla sua destinazione naturale e si estingue se essi restituiscono gli utili o restituiscono le riserve “prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio”.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): “Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) dispone che: “Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”.

Al fine, dunque, della corretta individuazione della condotta del reato, occorre fare riferimento alla disciplina posta a tutela dei creditori, ed in particolare a quella che regola la riduzione del capitale per esuberanza (artt. 2306, 2445 c.c.), nonché a quella relativa ai procedimenti di fusione e scissione della società (art. 2503 c.c.).

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.): “L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): “Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): “I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

La riformulazione dell'art. 2635 c.c. introdotta dalla Legge 190/12 - che ha volutamente novellato anche il titolo del reato, definendolo forma di accordo corruttivo tra soggetti privati in assenza dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e, dunque, con i Pubblici Ufficiali - comporta l'inclusione, tra i soggetti attivi del reato, non solo di coloro che nell'ambito delle società commerciali rivestono funzioni apicali, ma anche di coloro che sono sottoposti alla vigilanza e direzione dei predetti, oltre che l'introduzione di una ipotesi di procedibilità d'ufficio che ricorre ove il fatto abbia cagionato una distorsione della concorrenza nella

La fattispecie è assai insidiosa, in quanto da un punto di vista astratto, porta l'autorità inquirente a verificare la correttezza di ogni relazione commerciale tra privati e sindacare per quale ragione vi sia stato il raggiungimento di un accordo tra essi. Ogni qualvolta detto accordo non risulti unicamente fondato sulla convenienza economica dell'operazione, bensì sulla promessa o corresponsione di indebite utilità “facilitatorie” si integra la fattispecie di reato.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

A titolo esemplificativo, rientrano in detta fattispecie di reato le ipotesi relative ad abusi gestori da parte di amministratori e dirigenti di società commerciali, i quali, per fini di

lucro personale, a fronte della promessa o della dazione di una indebita utilità, pongono in essere condotte contrarie ai propri doveri funzionali: è il caso del responsabile dell'ufficio acquisti di un'impresa che preferisce un fornitore (magari meno conveniente) agli altri in ragione di una "tangente" che gli è stata promessa, ovvero, dell'amministratore di una società commerciale che affida pratiche ad un legale, a fronte di una percentuale sul compenso riconosciuto al professionista.

Si tratta, in ogni caso, di condotte che, inserendosi in attività *lato sensu* commerciali e d'affari, sono motivate dal perseguimento di un indebito vantaggio patrimoniale e si traducono nella violazione dei doveri collegati alla funzione e alla posizione dell'agente nell'ambito della persona giuridica privata; sul punto, vedasi più ampiamente infra, nella sottosezione specifica del presente protocollo.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis c.c.): "Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonchè a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinchè compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonchè a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): "Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): "Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (2), ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

➤ *Art. 54 D.lgs. n. 19 del 2 marzo 2023 “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”*

La norma punisce chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29, forma in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti; l'agente di reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il delitto de quo, che richiede un coefficiente soggettivo a titolo di dolo specifico, può essere integrato, dunque:

- ove siano formati documenti in tutto o in parte falsi;
- siano alterati documenti veri;
- siano rese dichiarazioni false;
- si sia omissivo di riferire informazioni rilevanti.

In caso di condanna all'ente può essere applicata una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote; se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

c) I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. n. 231/2001)

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio, contemplati dal D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 octies.

L'articolo è stato aggiunto a opera del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 «*Nuove disposizioni contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo*», modificato dal D.lgs. n. 90/2017 e dal D.L. n. 124/2019 (c.d. "Decreto Fiscale"). La disciplina è volta a ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi e assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

A tali fini, pone a carico dei destinatari una serie di obblighi, il cui inadempimento, in alcuni casi, è sanzionato anche penalmente. In ogni caso, il puntuale rispetto degli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 231/2007 – D.lgs. n. 90/2017, compatibili con la natura delle attività svolte dalla Società, e non solo di quelli presidiati da sanzioni penali, è indispensabile per la valutazione di adeguatezza del Modello ai fini della prevenzione del rischio riciclaggio.

Di seguito quanto attualmente previsto nelle disposizioni di cui all'art. 25 octies n. 231/2001 (macrocategorie reati ricettazione - riciclaggio), demandandosi alla Parte Speciale la compiuta individuazione dei reati, presenti all'interno di detta categoria, rilevanti per la Società.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Art. 648: "Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità”.

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Non è, comunque, punibile a titolo di ricettazione l'autore o il concorrente nel delitto presupposto.

Per “acquisto” si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito e oneroso, mediante la quale un soggetto consegue il possesso del bene.

Per “ricezione” si intende ogni forma di conseguimento del possesso de bene proveniente dal delitto, anche solo temporanea.

Per “occultamento” si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni provengano direttamente o immediatamente dal delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che il soggetto sia consapevole di tale provenienza.

Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)

Art. 648bis c.p.: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni”.

Per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel cambiare con valori diversi il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita.

Per “trasferimento” si intende la condotta consistente nello spostamento di denaro, beni o altre utilità, anche mediante il compimento di atti negoziali.

La realizzazione del reato di riciclaggio, dunque, si distingue dal reato di ricettazione per il compimento, da parte del soggetto agente, di attività idonee a occultare l'origine illecita dei proventi.

In forza della clausola d'esordio dell'art. 648 *bis* c.p. («Fuori dei casi di concorso nel reato») non può essere autore del reato chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto dal quale provengono le utilità riciclate.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Art. 648ter c.p.: "Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648".

Ai sensi del comma 1, dunque, la punibilità è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale e il reato non si configura se il fatto costituisce già ricettazione o riciclaggio, trattandosi pertanto di fattispecie residuale.

Il termine "impiegare" è normalmente utilizzato per indicare il semplice "utilizzo" dei beni. Tuttavia, in tale contesto, è stato inteso anche dalla giurisprudenza quale sinonimo del termine "investire", e cioè un utilizzo a fini di profitto. A differenza del riciclaggio, peraltro, l'impiego non richiede che la condotta sia in grado di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.)

La fattispecie è stata inserita nel codice penale dall'art. 3 della L. n. 186 del 2014, «*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*», in ottemperanza alle indicazioni espresse dalle istituzioni internazionali.

La fattispecie incriminatrice ha comportato il venir meno uno dei principali ostacoli all'effettiva applicazione delle fattispecie fin qui esaminate, il cd. privilegio dell'autoriciclaggio, in virtù del quale non era punibile, a titolo di riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.) o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c. p.) l'autore o il concorrente nel reato presupposto.

Il reato di autoriciclaggio prevede che: "Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”.

L'autoriciclaggio, dunque, consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti dai reati commessi dallo stesso agente, con esclusione delle condotte di mera utilizzazione o godimento personale.

Ai fini della sussistenza della responsabilità degli enti per il reato di autoriciclaggio commesso dai soggetti operanti nella società, non si richiede che i proventi occultati derivino, al loro volta, dai reati-presupposto del Decreto. Per tale ragione, è opportuno – ai fini di una più efficace prevenzione del rischio di una responsabilità dell'ente nascente dalla commissione del reato di autoriciclaggio – che il Modello preveda misure idonee a prevenire il rischio di commissione di altri reati, siano essi altri reati presupposto (nello specifico, i reati tributari, introdotti dal D.L. n. 124/2019), ovvero reati diversi dai reati-presupposto del Decreto e che, nell'ambito delle attività commerciali, più facilmente di altri possono essere fonte di proventi illeciti per le società, quali, a mero titolo di esempio, il delitto di truffa.

I reati-presupposto dell'autoriciclaggio: i reati tributari

I reati tributari sono previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 recante la «*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205*»:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante artifici;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione;
- emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;

- omesso versamento di ritenute certificate;
- omesso versamento di IVA;
- indebita compensazione;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Attesa la rilevanza che detti reati hanno assunto a seguito della esplicita loro previsione, quali reati presupposto ex D.lgs. n. 231/2001 con il D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale) nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti, ci si soffermerà più ampiamente, anche quanto a portata conoscitiva, sulle singole fattispecie de quo nella parte ad essi dedicata (v. *infra*).

I reati-presupposto dell'autoriciclaggio: la truffa (art. 640 c.p.)

Il reato di truffa si configura ogni volta che un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procuri per sé o per altri un ingiusto profitto in danno di altri:

- gli artifici consistono nella manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di fatti o circostanze in realtà inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti;
- i raggiri consistono in attività simulatrici poste in essere con parole e argomentazioni che fanno scambiare il falso per il vero.

Nella nozione di artifici sono compresi anche la menzogna, o il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti ai fini della conclusione del contratto, quando abbiano determinato l'errore altrui, inducendo il soggetto ingannato a compiere un atto di disposizione patrimoniale dal quale sia conseguito un ingiusto profitto a favore dell'autore del reato, con altrui danno.

d) I reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001)

Al fine di prevenire la potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25 septies, la Società adotta i presidi e le tutele imposte dal D.Lgs. n. 81/2008, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Gli eventi lesivi di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p. potrebbero occorrere nell'attività di ufficio e/o d'impresa svolta dal personale dipendente, in particolare per ciò che concerne la sicurezza degli edifici e dei luoghi di lavoro e la conformità delle attrezzature ai requisiti normativi; nonché nell'attività svolta dal personale e/o dai fornitori presso la sede della Società o in luoghi nella disponibilità giuridica della Società.

Di seguito quanto attualmente previsto nelle disposizioni di cui agli artt. 25 ter n. 231/2001 (macrocategorie reati di lesioni colpose o omicidio colposo), demandandosi

alla Parte Speciale la compiuta individuazione dei reati, presenti all'interno di detta categoria, rilevanti per la Società.

Omicidio colposo (art. 589, co. 2, c.p.)

In generale, il reato in parola si configura ogniqualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Ai sensi del comma 2, la pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (reclusione da due a sette anni).

Nell'ambito del D.Lgs. n. 231/2001, l'omicidio colposo può essere fonte di responsabilità amministrativa dell'ente se sia stato commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, co. 3, c.p.)

Il reato si configura ogniqualvolta un soggetto cagioni per colpa ad altri una lesione personale.

Il comma 2 della norma in parola prevede un aumento di pena in caso di lesione personale grave o gravissima. Ai sensi del co. 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del co. 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il co. 3 dell'art. 590 c.p. prevede, peraltro, un aggravamento della pena se le lesioni gravi o gravissime siano commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: nel caso, si applicherà, per le lesioni gravi, la pena della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 euro a 2.000 euro e, per le lesioni gravissime, la pena della reclusione da uno a tre anni.

e) i c.d. reati informatici (art. 24 bis D.lgs. n. 231/2001)

La categoria in questione, omogenea per perimetro concettuale, ma altamente disomogenea per la caratterizzazione delle singole fattispecie, in considerazione della non riconducibilità, in via diretta, all'alveo operativo di Ziehl Abegg Italia S.r.l., rende opportuno precisare come la stessa possa ritenersi solo potenzialmente ed astrattamente configurabile qualora le predette fattispecie vengano, a mero titolo di esempio, poste in essere dalla Società al fine di commettere taluni reati già oggetto di individuazione (in primis, reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero reati legati alla elaborazione dei dati contabili o societari, ecc.).

Per tale motivo, per quanto collaterale, si ribadisce, sia detta area, si rinvia allo specifico protocollo di condotta al fine di procederne ad inquadramento.

f) I reati ambientali (art. 25 *undecies* D.Lgs. n. 231/2001)

La previsione dei reati ambientali nell'ambito del D.Lgs. n. 231/2001 (art. 25 *undecies*) si deve al D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante «*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*».

La disciplina dei reati ambientali è stata recentemente riformata dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, recante «*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*», che ha introdotto all'interno del codice penale il nuovo Titolo VI *bis*, intitolato "Delitti contro l'ambiente", nonché dal D.lgs. n. 21/2018. L'intervento ha comportato la modifica e l'integrazione dell'articolo 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231/2001.

Di seguito quanto attualmente previsto nelle disposizioni di cui agli artt. 25 *undecies* n. 231/2001 (macrocategorie reati ambientali), demandandosi alla Parte Speciale la compiuta individuazione dei reati, presenti all'interno di detta categoria, rilevanti per la Società.

La descrizione dei reati ambientali seguirà l'ordine adottato nel Decreto, precisandosi, con specifico richiamo nel paragrafo, le concrete aree di rischio reato, individuandone la relativa fattispecie.

Art. 452-bis. c.p.: "Inquinamento ambientale": "E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

Art. 452-quater “Disastro ambientale”: “Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata”.

Art. 452-quinquies “Delitti colposi contro l'ambiente”: “Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”: Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena e' aumentata fino alla metà”.

Art. 452-octies “Circostanze aggravanti”: “Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

➤ **Art. 452 quaterdecies c.p. “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”**

[I] Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

[II] Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[III] Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

[IV] Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

[IV-Bis] È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 727 bis c.p. “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733 bis c.p. “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”: Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Reati previsti da leggi speciali

- **Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie animali e vegetali protette (art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150)**

Tale ipotesi di reato si configura nelle ipotesi di importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie animali e vegetali protette nonché nell'ipotesi di commercio di piante riprodotte artificialmente senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi. L'ipotesi di reato si configura altresì nel caso di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

- ***Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, ovvero senza il rispetto delle prescrizioni date con l'autorizzazione o dall'autorità competente (art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi di apertura o comunque di effettuazione di nuovi scarichi. Le condotte appena descritte, per integrare il reato de quo, devono riguardare lo scarico delle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

- ***Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, vengano superati i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

Configura ipotesi di reato anche il superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, del D. Lgs. 152/2006.

- ***Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui non vengano rispettati i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del D. Lgs. 152/2006.

- ***Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

Tale ipotesi di reato si configura se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di

sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.

➤ ***Abbandono di rifiuti (art. 255 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

Si tratta di ipotesi reato che punisce la condotta di colui che, fatto salvo quanto disposto dall'art. 256 co. 2, in violazione delle disposizioni degli articoli 192 co. 1 e 2, 226 co. 2 e 231 co. 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee; detta condotta viene punita con la ammenda da € 1.000,00 ad € 10.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

➤ ***Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza del prescritto provvedimento di autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Le pene sono più gravi ove si tratti di rifiuti pericolosi. Per individuare esattamente le diverse condotte integranti la fattispecie di reato sembra utile richiamare le relative definizioni previste dal D. Lgs. 152/2006.

Per “raccolta” deve intendersi il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

Lo “smaltimento” va invece riferito a qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

Il “recupero” coincide infine con qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

- ***Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

Tale ipotesi di reato si configura in caso di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata.

- ***Gestione di discarica non autorizzata (art. 256, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

Tale ipotesi di reato si configura in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché in caso di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

- ***Miscelazione non consentita di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

Tale ipotesi di reato si realizza nel caso in cui vengano compiute operazioni di miscelazione fra categorie diverse di rifiuti pericolosi e di miscelazione tra rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi. La miscelazione comprende anche la diluizione di sostanze pericolose.

In ogni caso, chiunque viola il divieto è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile.

- ***Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di violazione delle regole relative al deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b). Le prescrizioni imposte dalla normativa speciale appena richiamata sono suddivisibili in due categorie: adempimenti relativi alla quantità dei rifiuti e alla durata del loro deposito temporaneo; adempimenti volti ad assicurare condizioni di sicurezza per la salute.

➤ ***Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, comma 1 e 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)***

La disposizione di legge in oggetto prevede tre distinte ipotesi di reato. Al primo comma si disciplina, innanzi tutto, il caso in cui si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non si provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Inoltre, si configura un'autonoma fattispecie nel caso in cui non si effettui la comunicazione di cui al predetto articolo 242. Infine, al secondo comma è previsto un aggravio della pena prevista per la prima fattispecie citata nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

➤ ***Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che predispone un certificato di analisi di rifiuti fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e nel caso in cui il medesimo soggetto faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

➤ ***Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

Tale ipotesi di reato si configura nell'ipotesi in cui si realizzi una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi o, comunque, in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259. La pena è aumentata nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi.

➤ ***Inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

Tale ipotesi di reato è realizzata da chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite in materia o altrimenti imposte dall'autorità competente, nel caso in cui si determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

➤ ***Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di violazione dolosa del divieto posto alle navi (senza alcuna discriminazione di nazionalità) di versare in mare le sostanze definite inquinanti ai fini del D. Lgs. n. 202/2007, ai sensi del suo art. 2, comma 1, lett. b).

➤ ***Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)***

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla precedente esclusivamente per il fatto di essere addebitabile a titolo di colpa.

Fattispecie previste dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (così come modificata dalla Legge 68/2015)

(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica).

➤ **Art. 1 - L. 150/92**

[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti

alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (*):

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

[II] In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso

nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. (*)

[III] L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

➤ **Art. 3-Bis - L. 150/92**

[I] Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (*), e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

[II] In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Cfr. Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 - relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio; che si riporta in calce al presente articolo.

➤ **Art. 6. - L. 150/92**

[I] Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1993, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

...[comma IV] Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Fattispecie previste dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 – (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

➤ Art. 3 L.549/93 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

[I] La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

[...]

[comma VI] Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Reati ex D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202. (Attuazione della direttiva 2005/35/CE - relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).

➤ Art. 8 D.lgs 202/07 - Inquinamento doloso

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

[II] Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

[III] Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

➤ Art. 9 D.lgs 202/07 - Inquinamento colposo

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

[II] Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

[III] Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.⁵

⁵ [Art. 1 D.lgs 202/07 - Finalità

[I]. Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi, il presente decreto prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree individuate all'articolo 3, comma 1, ed introduce adeguate sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti.

Art. 2 D.lgs 202/07 - Definizioni

[I]. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Convenzione Marpol 73/78»: la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e il relativo protocollo del 1978;

b) «sostanze inquinanti»: le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;

c) «scarico»: ogni immissione in mare comunque proveniente da una nave di cui all'articolo 2 della Convenzione Marpol 73/78;

d) «nave»: un natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti;

e) «Convenzione sul diritto del Mare»: Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay, il 10 dicembre 1982.

Art. 3 D.lgs 202/07 - Ambito di applicazione

[I] Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:

a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;

b) nelle acque territoriali;

c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;

d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;

e) in alto mare.

[II] Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

Art. 4 D.lgs 202/07 - Divieti

[I] Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Art. 5 D.lgs 202/07 - Deroghe

[I] Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

[II] Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.]

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 - relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

➤ Art.16 - Sanzioni

[I] Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

- a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
- b) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- c) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
- d) omessa o falsa notifica all'importazione;
- e) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.

g) I reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 25 *quinquiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

Il presente capitolo si riferisce ai reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che sono stati inseriti nell'alveo del D.Lgs. 231/2001, al nuovo art. 25quinquiesdecies, dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF).

Nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti sono state in particolare annoverate le seguenti fattispecie previste dal D.Lgs. 74/2000:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 2bis D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazioni fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c. 1 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c. 2bis D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Successivamente, l'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha inserito un nuovo comma 1bis all'articolo in parola, ampliando il novero dei reati presupposto di natura tributaria, inserendo le seguenti fattispecie, se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

L'art. 2 c.1 punisce, con la reclusione da quattro a otto anni, chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il comma 2 prevede che il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'ultimo comma dispone che se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

L'art. 3 comma 1 punisce, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, con la reclusione da tre a otto anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od

elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il secondo comma prevede che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il terzo comma, infine, prevede che ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

Il comma 1 prevede che fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Il comma 1-bis specifica che ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)

Il primo comma punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Il comma 1-bis prevede che è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

Il primo comma prevede che è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Il comma 1-bis prevede invece che è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

L'art. 8 comma 1 punisce, con la reclusione da quattro a otto anni, chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il secondo comma prevede che ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Il terzo comma dispone che se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

L'art. 10 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sette anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000)

La norma in parola prevede, al primo comma, che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Il secondo comma punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

L'art. 11 comma 1 punisce, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il secondo comma punisce, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

h) I reati in materia di contrabbando (art. 25 sexiesdecies D.lgs. n. 231/2001) previsti dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale T.U.D. 23.01.1973, n. 43

La normativa attuativa della c.d. Direttiva P.I.F. (Protezione Interessi Finanziari) ha, tra le ulteriori fattispecie di reato di matrice prettamente tributaria previste quali reati presupposto, introdotto nel catalogo dei reati rilevanti ex D.lgs. n. 231/2001 anche i c.d. reati di contrabbando, meglio previsti dal Testo Unico in materia Doganale, di cui alla Legge n. 43 del 23 gennaio 1973.

Nell'ambito di tale corpus normativo, dunque assumono rilevanza numerose fattispecie di reato tra loro eterogenee, talune delle quali non ipotizzabili in seno a Ziehl Abegg Italia S.r.l., in relazione alla individuazione soggettiva del soggetto agente di reato, (si confrontino, ad esempio, le fattispecie di reato previste in capo al comandante di aeromobili, ovvero di navi, le quali possono essere consumate solo da questi ultimi, al più in concorso con soggetti terzi) ed altre, invece, potenzialmente consumabili da chiunque.

Nell'ambito di tale *catalogo*, dunque, assumono rilevanza le seguenti ipotesi di reato:

- Art. 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali);
- Art. 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine);
- Art. 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci);
- Art. 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea);
- Art. 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali);
- Art. 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali);
- Art. 288 (Contrabbando nei depositi doganali);
- Art. 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione);
- Art. 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti);
- Art. 291 (Contrabbando nell'importazione/esportazione temporanea);
- Art. 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Art. 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Art. 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Art. 292 (Altri casi di contrabbando);

Va da sé che talune fattispecie (es: quelle pertinenti, oltre all'agente di reato individuato in modo specifico per sussistenza, in capo ad esso, di precise qualifiche soggettive non confacenti certamente alla governance di Ziehl Abegg Italia S.r.l., anche alla tipologia di bene sul quale gravano le eventuali accise, ovvero dazi, non rientranti nelle transazioni commerciali di quest'ultima) non assumono concreta rilevanza ai fini del presente Modello, ma è altrettanto pacifico che altre fattispecie, sulle quali si tornerà in parte speciale, essendo riconducibili ad una mera ipotesi di violazione dei diritti di confine ben possono, in linea astratta, essere una fonte di rischio per la Società; su tale punto si tornerà infra, in sede di commento e delineazione delle istruzioni operative.

Ciò posto e considerato, **le attività sensibili connesse alla tipologia di reati sopra descritti**, pur se pertinenti anche in ottica astratta all'operato aziendale di Ziehl Abegg Italia S.r.l., sono le seguenti:

- a) partecipazione a gare indette dalla P.A., ovvero rapporti con la P.A. per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, convenzioni, etc.;**
- b) richieste di finanziamenti pubblici italiani o comunitari;**
- c) scelta di un *Partner* con cui operare, allorquando l'attività in oggetto comporti rapporti costanti con la P.A.;**
- d) accesso abusivo a un sistema informatico pubblico con riferimento ai rapporti con la P.A.;**
- e) attività di formazione del bilancio, delle relazioni, dei prospetti e delle comunicazioni sociali previste dalla legge;**
- f) attività di controllo sull'operato degli amministratori;**
- g) infortuni sul lavoro;**
- h) smaltimento dei rifiuti derivanti dal processo lavorativo;**
- i) corretta gestione del profilo contabile e fiscale.**
- j) corretta gestione della procedura in tema di Dual Use, unitamente alla osservanza della disciplina in materia di contrabbando.**

Si rinvia alla parte speciale del presente Modello per ciò che attiene alle procedure preventive da adottarsi da parte dei soggetti / Funzioni aziendali coinvolte nelle attività sopra descritte.

5. LA STRUTTURA DI *GOVERNANCE* DI ZIEHL ABEGG ITALIA S.R.L.

5.1. Premessa

L'individuazione, nell'ambito dell'attività sociale di Ziehl Abegg Italia s.r.l., delle aree a rischio di commissione di reati e la descrizione delle corrispondenti fattispecie di reato rilevanti si propongono di orientare le condotte dei soggetti operanti nella Società, apicali o sottoposti, al fine di prevenire la commissione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. n. 231/2001.

Nello stesso senso, l'individuazione delle aree a rischio di comportamenti illeciti consente di rintracciare, nell'ambito delle prescrizioni normative dettate per l'esercizio delle attività aziendali, le specifiche procedure da adottare per l'eliminazione o la maggior riduzione ragionevolmente possibile del rischio di commissione dei reati-presupposto.

In generale, il rispetto e la corretta applicazione della normativa europea, nazionale e regolamentare costituisce il primo e fondamentale "presidio" circa il rischio di commissione di comportamenti illeciti.

5.2. Ziehl Abegg Italia e la struttura di *governance* adottata - rinvio al sistema di deleghe e procure aziendali

OMISSIS

5.8 Sistema di poteri, procure e deleghe.

Il sistema di organizzazione societaria vigente in Ziehl-Abegg prevede che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi, vincolando in tal modo la Società.

Le deleghe e le procure sono conferite solo qualora necessarie ed esclusivamente con riferimento alle funzioni che implicino una effettiva necessità di rappresentanza.

Le medesime, inoltre, al fine di non pregiudicare ed impedire la quotidiana attività d'impresa, ed anche nel rispetto del principio della tutela dell'affidamento dei terzi, non debbono presentare limitazioni economiche.

Affinché il conferimento delle procure e/o delle deleghe possa essere ritenuto regolare è necessario che:

- sia preceduto dalla corretta e precisa individuazione della funzione delegata;
- il soggetto delegato sia competente per materia e sia in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività;
- sia accompagnato da una lettera informativa contenente, in modo dettagliato, le istruzioni nonché i limiti per l'esercizio dei poteri conferiti;
- sia seguito da debita comunicazione scritta da parte del delegato con la quale lo stesso dichiara espressamente di accettare i poteri conferiti ovvero le ulteriori istruzioni, modalità e limitazioni del loro esercizio.

OMISSIS

6. SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

6.1 Premessa.

La selezione, la formazione e la costante informazione del personale e di tutti i soggetti cui il Modello organizzativo si rivolge, anche indirettamente, sono aspetti essenziali ai fini di una effettiva e corretta applicazione del sistema di controllo e di prevenzione dallo stesso introdotto.

Tutti i soggetti che operano all'interno dell'organizzazione aziendale, così come coloro che operano dall'esterno, devono essere forniti degli strumenti idonei perché abbiano piena ed effettiva conoscenza degli obiettivi di legalità, correttezza e trasparenza che ispirano l'attività di Ziehl-Abegg, nonché degli strumenti predisposti per il loro perseguimento.

6.2 Selezione del personale.

La selezione del personale deve essere improntata a principi di equità, correttezza, obiettività e trasparenza e deve rispettare criteri e procedure tali da garantire la scelta di soggetti che presentino requisiti di professionalità, competenza, integrità ed affidabilità tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal presente Modello organizzativo.

A tal fine, le funzioni aziendali preposte alla selezione e alla gestione del personale dovranno individuare e applicare criteri idonei basati sul merito e sulla competenza di natura squisitamente professionale, nonché oggettivi criteri di valutazione dell'affidabilità e integrità personali.

Parallelamente, nella successiva fase di gestione delle risorse umane, la Società dovrà incentivare la formazione e lo sviluppo di una consapevolezza aziendale circa la preminenza dei valori di legalità, correttezza, competenza, professionalità e trasparenza.

6.3 Selezione delle collaborazioni esterne.

La scelta e la gestione dei collaboratori esterni, quali, a titolo esemplificativo, fornitori, rappresentanti, agenti, partner e consulenti, devono essere improntate a criteri obiettivi e trasparenti, e dovrà escludere quei soggetti che non presentino idonee garanzie di correttezza, professionalità, integrità ed affidabilità.

A tal fine, per i rapporti in corso, dovranno essere fornite tutte le informazioni e la formazione necessarie ai fini della corretta comprensione del presente Modello Organizzativo e degli obblighi che ne derivano.

Dovrà essere inoltre richiesta l'espressa condivisione delle disposizioni ivi contenute e dovrà essere ottenuto l'impegno scritto alla loro osservanza, nonché l'accettazione delle misure e sanzioni previste in caso di inosservanza.

Per i nuovi interlocutori l'onere di informazione e di formalizzazione dell'impegno all'osservanza del modello dovrà essere adempiuto in fase di negoziazione precontrattuale.

In particolare:

- a) il rapporto contrattuale con i predetti collaboratori esterni dovrà contenere opportune clausole che consentano all'azienda di risolvere il contratto in caso di comportamenti non conformi alle disposizioni e allo spirito del modello;
- b) le funzioni aziendali che si avvalgono delle collaborazioni esterne e che sono responsabili del processo sul quale ricade l'attività di queste ultime dovranno monitorare le stesse e annotare tutti i dati e le notizie utili ai fini della conoscenza e della valutazione dei comportamenti dei collaboratori esterni, mettendoli, se necessario, a disposizione dell'OdV, ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo.

6.4 *Formazione del personale e dei collaboratori.*

In ottemperanza alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 231/2001, nonché a quanto predisposto dalle Linee Guida di Confindustria⁶, la Società ha predisposto un piano di comunicazione e formazione finalizzato a diffondere e illustrare il Modello Organizzativo a tutti i soggetti operanti nella o con la Società.

⁶ Si riportano, per comodità di lettura, gli estratti delle Linee Guida di Confindustria pertinenti, cfr. pagg. 38, 38 e ss.

“Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione modulato in funzione dei livelli dei destinatari. Esso deve illustrare le ragioni di opportunità – oltre che giuridiche – che ispirano le regole e la loro portata concreta. In proposito, è opportuno prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro periodicità, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del Modello.

E' importante che l'attività di formazione sul decreto 231 e sui contenuti dei modelli organizzativi adottati da ciascuno ente sia promossa e supervisionata dall'Organismo di Vigilanza della società, che a seconda delle singole realtà potrà avvalersi del supporto operativo delle funzioni aziendali competenti o di consulenti esterni.

Inoltre, il modello dovrebbe prevedere le modalità di erogazione della formazione (sessioni in aula, e-learning). Particolare attenzione va prestata alle iniziative formative erogate in modalità e-learning, ampiamente diffuse nelle grandi organizzazioni e/o nelle realtà con dispersione del personale a livello territoriale. Al riguardo, è necessario assicurare, sin dalla fase progettuale, adeguati test intermedi e finali di verifica del livello di apprendimento dei contenuti, nonché implementare un idoneo sistema di monitoraggio dell'effettiva fruizione della formazione da parte dei destinatari, corredato da opportuni interventi correttivi a fronte di comportamenti anomali. In ogni caso, è auspicabile che la formazione in e-learning sia accompagnata anche da attività più tradizionali (formazione in aula o “in presenza”), favorendo un mix equilibrato degli strumenti da costruire in ottica risk based, privilegiando per le attività più onerose (formazione in aula) i profili professionali maggiormente esposti alle aree di rischio individuate.

Formazione e addestramento (per reati colposi su sicurezza ed ambiente), pagg. 41 e 42.

Sono componenti essenziali per la funzionalità del modello.

Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e la sicurezza sul lavoro richiede una adeguata competenza, che va verificata ed alimentata attraverso la formazione e l'addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.

L'impresa dovrebbe organizzare la formazione e l'addestramento secondo le esigenze rilevate periodicamente, tenendo in considerazione le peculiarità delle diverse aree di rischio e delle professionalità del personale che vi opera.

Poiché, come già accennato, i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori possono riscontrarsi in pressoché ogni area o settore di attività, il programma di formazione e addestramento coinvolgerà - con intensità e gradi di approfondimento diversi - tutti i lavoratori.

In concreto, ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata secondo i contenuti e le modalità previste dall'art. 37 del decreto 81 del 2008 con particolare riferimento alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

E' verosimile, invece, che nella formazione e addestramento in tema di reati ambientali siano coinvolti soprattutto i profili professionali che, nello svolgimento delle loro mansioni, siano esposti al rischio di commissione o di concorso nella commissione di un reato ambientale. Agli altri soggetti sarà sufficiente fornire informazioni basilari e di immediata comprensione.

Infine, con riferimento ad entrambe le tematiche, particolare attenzione dovrà essere posta alle necessità di aggiornamento delle esigenze formative, rispetto alla modifica delle tecniche/tecnologie utilizzate, sia ai fini produttivi che ai fini di prevenzione o mitigazione dei rischi individuati.

Comunicazione e coinvolgimento (per reati colposi su sicurezza ed ambiente), pag. 42.

Il piano di comunicazione e formazione sarà gestito dalle funzioni aziendali a ciò designate, che potranno delegare, per lo svolgimento delle medesime, anche l'OdV.

In particolare, si prevedono le seguenti misure minime di comunicazione:

- 1) l'inserimento in bacheca del testo integrale del presente Modello Organizzativo e di tutti gli ulteriori dati e informazioni necessari o utili ad una sua corretta comprensione;
- 2) la diffusione del Modello Organizzativo tramite i sistemi elettronici aziendali, ivi compresa la pubblicazione, per estratto o per riferimento sul sito internet aziendale;
- 3) la consegna ai singoli dipendenti, con la prima busta paga successiva all'approvazione del presente Modello, di estratti e specifici protocolli del medesimo interessanti la categoria di appartenenza dei singoli dipendenti.

Contestualmente all'elaborazione ed adozione del presente modello, Ziehl-Abegg ha adottato ulteriori misure volte alla formazione del personale, organizzando un corso di formazione rivolto a tutti i dipendenti e Soggetti Apicali.

Il corso di formazione in parola ha avuto ad oggetto la normativa di riferimento, le Linee Guida emanate da Confindustria, le conseguenze per la società in caso di commissione di reati da parte di chi per essa agisca, nonché l'illustrazione dettagliata del Modello Organizzativo e delle specifiche finalità preventive cui lo stesso è mirato.

La Società si propone di offrire ai propri dipendenti, nonché ai Soggetti Apicali un costante aggiornamento sulla normativa, sulle successive modifiche e interpretazioni della stessa e del Modello Organizzativo, nonché sulle specifiche procedure aziendali volte alla implementazione del Modello medesimo.

Ai Soggetti Apicali è demandata la diffusione e condivisione delle informazioni e delle conoscenze acquisite all'interno della propria area di responsabilità.

Gli interventi di comunicazione e di formazione verranno rinnovati in occasione di nuove assunzioni o di implementazione / aggiornamento del Modello.

7. Flussi informativi

7.1. Premessa

Al fine di garantire un più efficace assolvimento dei compiti di verifica del funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, la Società ha regolamentato la materia dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e gli altri organi di controllo (Collegio Sindacale, Consulente del lavoro, Consulente ambientale, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione).

I flussi informativi, che verranno ad essere oggetto di ulteriore specificazione nella c.d. *flow chart* a cura dell'Organismo di Vigilanza, sono così articolati:

- flussi informativi da attivarsi al verificarsi di particolari eventi;
- flussi informativi periodici.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, potrà svolgere in via ordinaria o straordinaria, a propria esclusiva valutazione e in piena autonomia, le verifiche ritenute opportune per accertare il pieno rispetto del Modello.

7.2. Flussi informativi da attivarsi al verificarsi di particolari eventi

OMISSIS

7.3. Flussi informativi periodici

OMISSIS

7.4. Modalità delle segnalazioni

Tutte le segnalazioni aventi a oggetto l'evidenza o il sospetto di una violazione del Modello, del Codice Etico o la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo di posta elettronica all'uopo costituito ODV@ziehl-abegg.it

L'Organismo di Vigilanza non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

7.5. Tutela degli autori delle segnalazioni

Il Parlamento ha recentemente approvato la legge sul c.d. *whistleblowing* (DL. n. 24/23, integrativo della precedente L. 15 novembre 2017, «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*») finalizzata alla tutela, da possibili ritorsioni, degli autori di segnalazioni di reati e irregolarità di cui gli stessi siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

La legge prevede alcune modifiche di rilievo alla disciplina del D.Lgs. n. 231/2001 e, più nello specifico, ai contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, ai fini della nuova disciplina, il sistema dei flussi informativi adottato da Ziehl Abegg Italia s.r.l. è ispirato ai seguenti principi:

- i segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione;
- i canali informativi previsti nel Modello assicurano la riservatezza dell'identità del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- è previsto un canale di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nei confronti di chi ponga in essere atti di ritorsione o discriminatori si applicheranno le sanzioni disciplinari più opportune;
- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate si applicheranno le sanzioni disciplinari più opportune.

Si rimanda, costituendo parte integrante del presente Modello, alla procedura di segnalazione illeciti – Whistleblowing adottata da Ziehl Abegg Italia S.r.l., che recepisce la più ampia procedura di Gruppo Ziehl Abegg in materia di segnalazioni e tutela dei segnalanti, coerente e conforme con quanto previsto dal DL. n. 24/23.

8. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E L'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.)

OMISSIS

9. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.

9.1 Premessa.

Al fine di consentire la concreta applicazione del Modello Organizzativo nonché il suo pieno rispetto da parte di tutti i soggetti destinatari (dipendenti, amministratori, procuratori, collaboratori esterni e partner), è stato predisposto un adeguato sistema sanzionatorio volto a punire le possibili violazioni delle disposizioni e delle procedure dallo stesso introdotte.

Si precisa, al riguardo, che l'applicazione delle sanzioni di seguito previste prescinde dalla concreta accertata commissione di un reato, ovvero dell'instaurazione di un procedimento penale, posto che le precipue finalità del sistema di controllo e sanzionatorio sono quelle di prevenzione e di repressione di qualsiasi violazione del Modello Organizzativo, volto a radicare e sviluppare in tutti i soggetti destinatari la politica di legalità, correttezza e trasparenza perseguita da Ziehl-Abegg.

Il procedimento disciplinare viene attuato dal Consiglio di Amministrazione su impulso dell'OdV ogniqualvolta quest'ultimo, nell'ambito della sua attività di controllo e vigilanza, abbia rilevato una possibile infrazione al Modello ovvero il rischio di commissione di condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001.

L'accertamento delle eventuali responsabilità e l'applicazione delle relative sanzioni devono comunque essere condotti nel pieno rispetto della normativa applicabile, del principio del contraddittorio, del rispetto della *privacy* e della dignità umana del soggetto coinvolto.

9.2 Soggetti destinatari del Modello e del sistema sanzionatorio disciplinare in esso contemplato.

Il sistema disciplinare deve prevedere sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione commessa e deve rispettare le disposizioni contenute:

- nello Statuto dei Lavoratori⁷,
- nel vigente Contratto Collettivo Nazionale applicabile.

Pertanto, i soggetti potenzialmente destinatari dei provvedimenti disciplinari sono i soggetti in posizione apicale e i soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Tra i suddetti soggetti devono comprendersi quelli indicati dagli articoli 2094 e 2095 del Codice Civile – prestatori di lavoro subordinato – e, ove non ostino imperative norme di legge, tutti i “portatori di interesse”⁸ della Società.

I soggetti destinatari del Modello Organizzativo e del presente sistema sanzionatorio sono:

- 1) i dipendenti;
- a) gli amministratori;
 - i procuratori;
 - i collaboratori, ivi inclusi i collaboratori esterni, come sopra definiti, quali, tra gli altri, fornitori, rappresentanti, agenti, partner e consulenti della Società.

Il sistema sanzionatorio⁹ prevede una differenziazione delle sanzioni con riferimento alle diverse tipologie di soggetti e, soprattutto, al diverso grado di responsabilità degli stessi.

9.3 Sanzioni nei confronti di operai, impiegati e quadri senza deleghe.

I comportamenti in violazione di disposizioni o procedure prescritte dal Modello Organizzativo, tenuti dai dipendenti della Società, ovvero di tutti quei soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato (operai, impiegati e quadri) che non abbiano specifiche procure o deleghe per operare nel nome della Società, rappresentano altrettanti inadempimenti agli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro e devono quindi considerarsi illeciti disciplinari ad ogni effetto di legge e di contratto.

⁷ Cfr. articolo 7, Legge 300/1970, con esplicito riferimento al richiamo al CCNL di settore.

⁸ “Portatori di interesse” ovvero Amministratori, soci e collaboratori.

⁹ Differente ed autonomo per tipologia e destinazione rispetto al Regolamento disciplinare interno predisposto dalla Società.

9.4 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni.

Nei singoli casi, la tipologia e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per negligenza, imprudenza o imperizia);
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave: la recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

Principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'esito dell'eventuale giudizio penale.

Le sanzioni previste nella presente Sezione si applicano nei confronti di quadri ed impiegati alle dipendenze della Società che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- a) mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello dirette a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione ovvero

impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'OdV;

- c) inosservanza delle regole contenute nella normativa interna in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- d) inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa comportamenti scorretti e/o anomali e/o irregolari di cui si ha prova diretta e certa, nonché false o infondate segnalazioni relative a violazioni del Modello e della normativa interna in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- e) omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni e, comunque, nello svolgimento in sicurezza delle attività;
- f) omessa comunicazione ai superiori gerarchici e/o all'OdV sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte di soggetti funzionalmente assegnati;
- g) mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante alle loro dipendenze delle procedure e prescrizioni componenti il Modello.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente, dal contratto collettivo applicabile¹⁰ e dal codice disciplinare aziendale già adottato dalla Società, ovvero:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore a tre (3) ore di retribuzione individuale, calcolate sul minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a tre (3) giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Le infrazioni dovranno essere accertate, su impulso dell'OdV, dalla Direzione aziendale, ovvero dalla funzione aziendale a ciò opportunamente delegata, secondo quanto previsto dalla Legge, dal CCNL e dalle procedure aziendali in vigore.

¹⁰ Cfr. artt. 8 e 10 del CCNL metalmeccanici vigente dal 1 giugno 2017.

Verranno applicate le seguenti sanzioni per le violazioni di seguito descritte, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- al lavoratore che violi per colpa, ovvero negligenza le procedure interne previste nel Modello Organizzativo (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, che ometta di inviare le informazioni prescritte all'OdV, che ometta di svolgere i controlli previsti, ecc.) ovvero, più in generale, che adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello ed ai principi ad esso sottesi, qualora tali violazioni e/o comportamenti non corretti siano di lievissima entità e non concretizzino inadempimenti più gravi, per i quali sia prevista una diversa sanzione, verrà applicata la sanzione del rimprovero verbale;
- al lavoratore che violi le procedure interne previste nel Modello Organizzativo (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, che ometta di inviare le informazioni prescritte all'OdV, che ometta di svolgere i controlli previsti, ecc.) ovvero, più in generale, che adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ai principi ad esso sottesi, qualora tali violazioni e/o comportamenti non corretti siano di lieve entità e non concretizzino inadempimenti più gravi, per i quali sia prevista una diversa sanzione, verrà applicata la sanzione del rimprovero scritto;
- al lavoratore che violi reiteratamente le procedure interne previste nel Modello Organizzativo (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, che ometta di inviare le informazioni prescritte all'OdV, che ometta di svolgere i controlli previsti, ecc.) ovvero che adotti reiteratamente, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ai principi ad esso sottesi, qualora tali violazioni e/o comportamenti non corretti siano di lievissima o lieve entità e non concretizzino inadempimenti più gravi, per i quali sia prevista una diversa sanzione, verrà applicata la sanzione della multa non superiore a tre (3) ore di retribuzione calcolata sui minimi tabellari;
- al lavoratore che, violando le procedure interne previste nel Modello Organizzativo (ad esempio non osservando le procedure prescritte, omettendo di inviare le informazioni prescritte all'OdV, omettendo di svolgere i controlli previsti, ecc.), ovvero che adottando, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ai principi ad esso sottesi, ovvero ancora compiendo atti contrari all'interesse della società, esponga la stessa ad una situazione di pericolo ovvero di potenziale pericolo per

l'integrità del personale, dei beni o dell'immagine della società, ovvero in caso di recidiva successivamente all'irrogazione di sanzione, nelle violazioni di cui ai punti che precedono, qualora tali violazioni e/o comportamenti non concretizzino inadempimenti più gravi, per i quali sia prevista una diversa sanzione, verrà applicata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a tre (3) giorni;

- al lavoratore che violi ripetutamente le procedure interne previste nel Modello Organizzativo ovvero che adotti ripetutamente, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ai principi ad esso sottesi e/o che sia diretto in modo univoco al compimento di uno dei reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001, ovvero che compia atti contrari all'interesse della Società, esponendo la stessa ad una situazione di grave pericolo ovvero di potenziale grave pericolo per l'integrità del personale, dei beni o dell'immagine della società, ovvero ancora in caso di reiterata recidiva, successivamente all'irrogazione di sanzioni, nelle violazioni di cui ai punti che precedono, qualora tali violazioni e/o comportamenti non concretizzino inadempimenti più gravi, per i quali sia prevista una diversa sanzione, verrà applicata la sanzione del licenziamento con preavviso;
- al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività Sensibili ovvero ricomprese nelle aree a rischio un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello Organizzativo e tale da poter determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal D. Lgs. 231/2001, e/o comunque un comportamento di maggiore gravità rispetto a quanto previsto nel punto che precede, nel quale sia ravvisabile un atto tale da provocare alla società un grave nocumento morale e/o materiale, ovvero tale da essere configurato dalla legge come un reato, verrà applicata la sanzione del licenziamento senza preavviso.

In aggiunta a quanto sopra, nei casi in cui l'entità della violazione e dei suoi effetti non possano essere immediatamente accertati, la Società si riserva altresì di disporre, a titolo di misura cautelare e provvisoria, l'allontanamento del lavoratore per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta (30). Durante tale periodo, al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione salvo che non risulti accertata un'infrazione passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti agli ultimi 3 punti di cui sopra (sospensione, licenziamento con o senza preavviso).

9.5 Sanzioni nei confronti di dirigenti.

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per il carattere eminentemente fiduciario e gli atti compiuti dai dirigenti della società si riflettono non solo all'interno ma anche all'esterno in termini di immagine della società verso i terzi e ciò indipendentemente dai poteri e dalle deleghe ricevute.

Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della società di quanto previsto nel presente Modello e il loro precipuo obbligo di far rispettare lo stesso dai propri sottoposti, costituendo il loro stesso comportamento esempio e stimolo nei confronti dei lavoratori che a loro riportano gerarchicamente, è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, talché qualsiasi violazione concretizza un grave inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti.

Le infrazioni verranno accertate, su impulso dell'OdV, dalla Direzione aziendale, ovvero dalla funzione aziendale a ciò opportunamente delegata, secondo quanto previsto dalla Legge, dal CCNL applicabile ai dirigenti e dalle procedure aziendali in vigore.

Verranno quindi eventualmente applicate le sanzioni più idonee in conformità con la natura del rapporto dirigenziale e con le disposizioni previste dalla Legge e dal CCNL applicabile.

In particolare:

- incorrerà nella sanzione del licenziamento con preavviso il dirigente che, per omessa vigilanza, consenta ad altri dipendenti a lui gerarchicamente sottoposti di adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, ovvero ponga in essere un comportamento che, seppur grave, non sia tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto. In tali casi, la Società si riserva comunque di eventualmente esonerare il dirigente dalla prestazione del preavviso lavorato, liquidando la relativa indennità;
- incorrerà, invece, nella sanzione del licenziamento senza preavviso, il dirigente che adotti un comportamento in violazione delle prescrizioni del presente Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal D. Lgs. 231/2001, e/o, comunque, un comportamento di maggiore gravità rispetto a quanto previsto in caso di licenziamento con preavviso, tale da concretizzare un gravissimo inadempimento agli obblighi di legge e di contratto e, in particolare, tale da far venir meno l'imprescindibile requisito fiduciario che caratterizza il rapporto dirigenziale, così da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.

Qualora le violazioni di quanto previsto dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, costituiscano fattispecie potenzialmente penalmente rilevanti, la Società, a sua scelta, si riserva di applicare nei confronti dei responsabili, in costanza di

procedimento penale ma in assenza di misure restrittive della libertà personale disposte dall'A.G. e sino a che non intervenga rinvio a giudizio, le seguenti misure cautelari e provvisorie, alternative tra loro:

- sospensione cautelare del dirigente dal rapporto di lavoro con diritto all'integrale retribuzione per i primi tre mesi;
- attribuzione di una nuova collocazione in azienda, anche eventualmente con mansioni diverse e/o inferiori, fermo restando il diritto alla normale retribuzione.

In caso di adozione di misure cautelari restrittive della libertà personale a carico di propri dirigenti per fatti di reato contemplati dalla normativa *ex* D. Lgs. 231/01 da parte dell'A.G., la Società ha facoltà di procedere al licenziamento con preavviso dell'interessato.

Con la sottoscrizione del presente Modello, il dirigente accetta l'applicazione, a scelta della società, delle misure cautelari di cui sopra e rinuncia sin d'ora a qualsiasi rivendicazione anche in caso di assoluzione nel relativo procedimento penale.

9.6 Sanzioni nei confronti di amministratori e procuratori della società.

Ritenuto che il D. Lgs. 231/2001 non pare incidere sulla normativa societaria e statutaria già vigente, non comportando alcuna restrizione dell'autonomia statutaria e organizzativa delle Società, Ziehl-Abegg considera, con riferimento ai soggetti depositari di deleghe operative e di poteri di rappresentanza della società, in virtù della massima fiducia loro riservata, tuttora valide le sole forme di controllo già espressamente previste dall'ordinamento vigente e, con esse, i rimedi per quelle violazioni delle quali si rendessero responsabili.

All'OdV resta, in ogni caso, il potere di interloquire con i soggetti legittimati per legge all'attività di controllo e la facoltà di sollecitare la verifica degli elementi richiesti per legge, ai fini della proposizione di eventuali azioni di responsabilità e/o di revoca per giusta causa.

Ciò premesso, tuttavia, la Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello, che siano poste in essere da coloro che costituiscono il vertice della società e che la rappresentano, anche in termini di immagine, nei confronti dei dipendenti, azionisti, creditori e pubblico in genere.

La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale improntata ai valori della legalità, correttezza, professionalità e trasparenza non può prescindere dalla loro condivisione ed attuazione, in primo luogo, da parte degli stessi vertici aziendali, che devono costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione da parte di amministratori o procuratori della società delle procedure previste dal Modello Organizzativo, ovvero in caso di adozione, da parte dei medesimi soggetti, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e prerogative, di provvedimenti e/o comportamenti che contrastino con le disposizioni e/o i principi del Modello, l'OdV informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione il quale provvederà ad assumere tutte le opportune iniziative previste dalla legge.

9.7 *Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni e/o partner.*

In caso di adozione da parte di collaboratori esterni (fornitori, agenti, rappresentanti, consulenti, ecc.), ovvero da parte di soggetti che operino per gli stessi, di comportamenti in contrasto con le prescrizioni del Modello Organizzativo, del quale siano stati adeguatamente messi a conoscenza, e tali da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, la Società avrà la facoltà, valutata la gravità del comportamento, di risolvere immediatamente il rapporto contrattuale in essere.

Tale facoltà dovrà essere inserita in tutti i contratti con collaboratori esterni e, per i rapporti già in essere, dovrà essere pattuita separatamente per iscritto.